



Decreto Dirigenziale n. 33 del 28/09/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 9 - Reti viarie e viabilità Regionale

Oggetto dell'Atto:

D. L.VO N. 285/1992 E D.PR. N. 495/1992. COMUNE DI GROTTAMINARDA (AV) -
DECLASSIFICAZIONE A STRADA COMUNALE DI UN TRATTO DISMESSO DELLA EX
S.S. N. 91.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l'articolo 2 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. ha individuato i criteri per la classificazione delle strade e le circostanze che determinano la loro declassificazione;
- l'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, prevede che le strade non statali siano declassificate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio e che, con lo stesso decreto, siano nuovamente classificate;
- l'articolo 2, comma 9, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, prevede che quando le strade, o tratti di esse, non corrispondono più all'uso ed alle tipologie di collegamento previste dal comma 6 dello stesso articolo, sono declassificate;
- l'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune.

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 45434 del 30/06/2016, la Provincia di Avellino, a seguito della nota del Comune di Grottaminarda di cui al prot. n. 2679 del 04/03/2016, ha chiesto la declassificazione di un tratto della strada regionale ex S.S. n. 91 dal km 2,350 al km 2,650, della lunghezza di km 0,300, in località Contrada pezza Marchese, dismesso a seguito della realizzazione di variante da parte dell'ANAS e trasmesso, in allegato, la planimetria indicante il tratto di strada da declassificare;
- con nota prot. n. 9223 del 18/08/2016, il Comune di Grottaminarda (AV) ha trasmesso la documentazione utile alla definizione del provvedimento richiesto.

PRESO ATTO:

- che il tratto di strada oggetto della declassificazione è totalmente estromesso dal normale traffico veicolare, in quanto si configura come una strada chiusa senza uscita, restando utilizzabile esclusivamente per il traffico veicolare locale a servizio delle proprietà confinanti.

RITENUTO:

- di dover provvedere alla declassificazione del tratto di strada in parola, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dell'articolo 3, comma 3 e art. 4, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, in esito alla richiesta della Provincia di Avellino di cui alla nota prot. n. 45434 del 30/06/2016 ed alla nota del Comune di Grottaminarda (AV) di cui alla nota prot. n. 9223 del 18/08/2016.

DATO ATTO che:

- con D.G.R. 612/2011 è stato approvato il Regolamento n. 12 "ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- con D.G.R. n. 478/2012 modificata dalla D.G.R. n. 528/2012 è stata approvata, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;

- in particolare, ai sensi della citata delibera le funzioni amministrative in materia di viabilità e strade regionali sono state attribuite alla Direzione Generale Mobilità – 53 07 UOD 03;
- con D.G.R. n. 488/2013 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ed attribuiti alle nuove Direzioni Generali i capitoli di bilancio corrispondenti alle attuali funzioni;
- con D.G.R. n. 420 del 16/09/2015, suddette funzioni sono state attribuite alla UOD 09 - Reti viarie e viabilità regionale.

VISTI:

- Il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, concernente il Nuovo Codice della Strada;
- Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495, concernente il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 09 e delle risultanze e degli atti richiamati in premessa costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, la cui regolarità è attestata dal Responsabile del Procedimento a mezzo dell'invio del presente atto alla firma del dirigente

D E C R E T A

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di declassificare a strada di proprietà comunale, il tratto della strada regionale ex S.S. n. 91 dal km 2,350 al km 2,650, della lunghezza di km 0,300, in località Contrada pezza Marchese, dismesso a seguito della realizzazione di variante, ricadente nel Comune di Grottaminarda (AV), ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e dell'articolo 3, comma 3 e art. 4, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, così come indicato nella planimetria trasmessa con la nota prot. n. 45434 del 30/06/2016;
- 2) di precisare che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.P.R. 16/12/92 n. 495, il presente provvedimento ha effetto dal secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino regionale;
- 3) di inviare il presente decreto ad avvenuta esecutività:
 - al BURC per la pubblicazione;
 - al Responsabile del Procedimento per la successiva trasmissione, entro un mese dalla pubblicazione sul BURC, alla Direzione Generale Strade ed Autostrade del Ministero delle Infrastrutture (ex Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale) ai fini della registrazione nell'archivio nazionale delle strade;
 - alla Provincia di Avellino;
 - al Comune di Grottaminarda (AV);
 - al Capo dipartimento per le Politiche territoriali;
 - all'Assessore ai Trasporti e Viabilità;

Dott. Ruggero Bartocci